

MOZIONI

La Camera,

considerato che:

in Europa ogni anno vengono utilizzate elettricità e gas per un valore di miliardi di Ecu;

secondo un'indagine della *International Energy Agency* (IEA), negli usi finali di energia elettrica sono possibili risparmi del 15-20 per cento, mentre altri studi (piano energetico della *utility* di Hannover, piano energetico di Roma), mostrano potenziali di risparmio dell'ordine del 30 per cento, con costi del kilovattora risparmiato inferiori ai prezzi dell'energia degli utenti;

il fatto che queste possibilità di risparmio energetico non vengano concretizzate non aiuta la nostra competitività economica; molte opportunità di ridurre il costo globale dei servizi energia vengono perse;

oltre a produrre perdite economiche, questi sprechi aumentano inutilmente l'inquinamento; l'uso di elettricità e gas produce ogni anno la gran parte dell'anidride carbonica che contribuisce al riscaldamento globale, biossido di zolfo che causa le piogge acide, ed ossidi di azoto che danneggiano lo strato di ozono;

impegna il Governo a:

promuovere la liberalizzazione/concorrenza nella generazione di energia elettrica nei termini previsti dalla direttiva comunitaria per la creazione del mercato unico dell'energia come premessa indispensabile alla privatizzazione;

introdurre tecniche di pianificazione razionale nei settori della distribuzione dell'elettricità e del gas, come richiesto dalla proposta di direttiva approvata a larga maggioranza dal Parlamento europeo il 12 novembre 1996;

favorire la modificazione del ruolo tradizionale delle compagnie elettriche da soli venditori di energia a fornitori di servizi energetici (qualità, supporto e promozione dell'efficienza di uso finale presso gli utenti) in accordo con la direttiva succitata e con la migliore esperienza internazionale; in modo da fornire alle compagnie nuovi mercati oltre a quello legato al puro consumo di kilovattora, come dimostra il fatto che negli Stati Uniti il mercato della gestione della domanda di energia (Gde) è dell'ordine di alcuni miliardi di dollari;

promuovere iniziative atte a creare occupazione ancorata al territorio nazionale attraverso la nascita di compagnie di servizi energetici per la realizzazione di azioni di *retrofit* di edifici ed impianti rivolte all'aumento dell'efficienza negli usi finali di energia; queste compagnie potranno essere parte integrante delle compagnie di distribuzione, loro sussidiarie o indipendenti;

favorire la creazione di nuova occupazione direttamente attraverso gli investimenti in efficienza energetica ed indirettamente attraverso la maggiore disponibilità di denaro degli utenti;

promuovere l'innovazione tecnologica e la competitività dell'industria nazionale nei settori delle tecnologie ad alta efficienza, controlli, fonti rinnovabili, settori che sono in forte espansione nei paesi ad alta intensità tecnologica come Stati Uniti, Giappone e paesi del nord Europa;

farsi promotore di un aumento dell'efficienza nell'uso delle risorse e dunque dell'efficienza e della competitività della nostra economia (*Green lights* ha consentito risparmi del 50 per cento sui consumi per l'illuminazione ed Irr del 30 per cento);

adoperarsi per facilitare, tra le altre cose, la riduzione della spesa energetica anche nel settore pubblico; probabilmente uno dei pochi interventi dove la riduzione della spesa può essere agevolmente ottenuta senza comprimere il servizio;

adoperarsi per ridurre la dipendenza energetica del nostro Paese, particolar-

mente onerosa per la nostra bilancia dei pagamenti;

concorrere alla realizzazione degli obiettivi comunitari di riduzione delle emissioni di CO₂ del 15 per cento rispetto al 1990 entro il 2010, tenendo conto che il settore energetico contribuisce alle emissioni per il 30 per cento e che documenti Enel avanzano previsioni di incremento dei consumi del 2,5 per cento annuo nel prossimo quinquennio;

promuovere la realizzazione di due mercati - 70 per cento di clienti vincolati e 30 per cento di clienti liberi - introducendo un sufficiente numero di aziende di distribuzione per garantire effettiva concorrenza comparativa, non estendendo la quota dei clienti liberi oltre il 30 per cento, onde evitare disincentivi all'investimento in efficienza energetica presso gli utenti;

realizzare la completa separazione aziendale tra le compagnie di generazione, trasmissione e distribuzione, mantenendo il controllo della trasmissione allo Stato, così come previsto dalle direttive europee; in tal modo le compagnie di distribuzione, non possedendo impianti di generazione, non subiranno la pressione a promuovere le vendite di maggiori volumi di energia per accelerare l'ammortamento degli impianti di generazione;

realizzare pienamente il principio dell'armonizzazione tra gli obiettivi economico-finanziari delle aziende energetiche con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse attraverso meccanismi tariffari che disaccoppino i profitti dalle vendite, consentendo pertanto alle aziende di essere pagate per i servizi che l'energia elettrica fornisce (illuminazione, forza motrice, *comfort* termico, controlli) e non per il consumo di energia e di ambiente utilizzato per fornire i servizi stessi;

consentire, fermo restando il principio di unicità della tariffa, una piccola banda di oscillazione (5 per cento) nel prezzo di vendita per permettere una efficiente e trasparente applicazione della

componente del *price-cap* che consente alle aziende il recupero dei costi dei programmi di gestione della domanda di energia; in tal modo aziende diverse potranno offrire servizi diversi nelle rispettive aree di distribuzione ed occorre evitare *cross-subsides* tra gli utenti di zone diverse;

inserire, nella formulazione delle concessioni e dei contratti di programma la richiesta alle aziende distributrici di realizzare, a periodicità prefissata, piani basati su tecniche di pianificazione razionali, che considerino con gli stessi criteri economico-finanziari le diverse risorse: generazione termoelettrica, cogenerazione, rinnovabili e risorse sul lato gestione della domanda (Gde) e scelgano il *mix* ottimale, sia dal punto di vista dei bilanci aziendali sia da quello nazionale, che attualmente coincidono;

non introdurre la figura dell'acquirente unico, ma permettere l'accesso diretto delle compagnie di distribuzione al mercato elettrico all'ingrosso (Mei) in modo da non distorcere i meccanismi di mercato e non ostacolare il perseguimento dell'efficienza da parte dei singoli distributori;

rendere obbligatorio nelle gare per l'aggiudicazione di nuova potenza, la presenza di opzioni riguardanti offerte di energia risparmiata attraverso interventi di Gde, come richiesto dalla direttiva sulla pianificazione razionale;

introdurre politiche a favore delle fonti rinnovabili, tra cui: incentivi tipo CIP6 sul kilovattora prodotto, versati alle sole fonti rinnovabili e per tutta la vita dell'impianto, calcolati in modo da tenere conto dei costi ambientali evitati e dei costi di impianto delle diverse tecnologie (ML/kW);

predeterminare la quota delle varie fonti da installare ogni anno, in via provvisoria con delibera del Governo, ed entro sei mesi attraverso un nuovo piano per le fonti rinnovabili; il finanziamento degli incentivi dovrà avvenire attraverso una quota, da applicarsi a tutti gli utenti inclusi

i clienti liberi, attraverso le tariffe per la trasmissione e distribuzione; quota che non costituirebbe una tassa, bensì il pagamento dei costi di produzione di energia di più elevata qualità ambientale e l'adempimento al principio dell'Unione europea, secondo il quale la tassa deve essere commisurata all'inquinamento prodotto (*polluters pays proportionally to pollution produced*);

consentire meccanismi innovativi di finanziamento delle fonti rinnovabili, come il *green pricing*, ossia la possibilità, per i clienti che desiderano energia contenente una maggiore percentuale di fonti rinnovabili, di ottenerla attraverso un corrispondente aumento del prezzo dell'energia; questa opzione si rivelerà di particolare interesse per le imprese che utilizzeranno l'*ecolabeling* dei loro prodotti come strategia di mercato: l'impatto dell'uso di energia elettrica sulle emissioni connesse ad un prodotto spesso preponderante.

(1-00156) « Paissan, Scalia, Gardiol ».

La Camera,

premesso che:

in base al rapporto adottato il 18 gennaio 1996 dal Parlamento europeo, per tratta di esseri umani si intende « l'atto illegale di chi, direttamente o indirettamente, favorisce l'entrata o il soggiorno di un cittadino proveniente da un Paese terzo ai fini del suo sfruttamento, utilizzando l'inganno o qualunque altra forma di costrizione, abusando di una situazione di vulnerabilità o di incertezza amministrativa »;

la conferenza di Vienna sulla tratta delle donne, che si è svolta il 10 ed 11 giugno 1996, organizzata dalla Commissione europea e dall'organizzazione internazionale dei migranti (Oim), ha evidenziato con forza la vastità del fenomeno, la necessità di una lotta congiunta dei vari paesi per contrastarlo, l'importanza di operare a fianco delle vittime;

la Commissione europea, per tener fede ai risultati della conferenza di Vienna ed alla risoluzione del Parlamento europeo, attraverso la commissione unita Gradin, ha predisposto il programma « Stop » (*sexual trafficking of person*), che prevede una serie di azioni complementari tra Unione europea e Stati membri, per arrivare allo sviluppo di una politica integrata e multidisciplinare;

il Consiglio d'Europa il 23 aprile 1997 ha votato la raccomandazione n. 1325, relativa alla tratta delle donne ed alla prostituzione coatta all'interno degli Stati membri, in cui, riaffermando il principio per cui tale fenomeno rappresenta una violazione flagrante dei diritti umani e va qualificata, sul piano normativo, come riduzione di un individuo in schiavitù, raccomanda al comitato dei ministri di elaborare una convenzione volta a reprimere tale fenomeno, attraverso l'inasprimento delle sanzioni, un coordinamento internazionale di polizia e l'armonizzazione delle legislazioni;

nel nostro Paese tale fenomeno ha assunto dimensioni drammatiche: le stime nazionali presentate dal Parsec (associazione ricerca ed intervento sociale in collaborazione con l'università di Firenze) confermano una presenza che oscilla tra le 19.000 e 26.000 donne immigrate sfruttate presenti nel nostro paese, ma la cifra potrebbe aumentare se si considerano tutte le donne fatte transitare clandestinamente per l'Italia e destinate ad altri Paesi europei;

il tratto distintivo e comune di tale fenomeno è l'impossibilità per le vittime di intervenire liberamente nella elaborazione e nella gestione del proprio progetto migratorio e, quindi, la reale condizione di schiavitù a cui sono costrette;

sul piano normativo, già gli articoli 535, 536 e 537 del codice penale punivano chi avesse costretto con violenza, minaccia o inganno, donne o minori a recarsi in un altro Stato per essere avviati alla prostituzione;

la cosiddetta legge Merlin (legge n. 75 del 1958, recante abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui), eliminando ogni riferimento limitativo al sesso, all'età o alla capacità delle vittime del reato, o agli elementi di violenza ed inganno nella condotta dell'agente, punisce « chiunque induca una persona a recarsi nel territorio di un altro Stato o comunque in un luogo diverso da quello della sua abituale residenza, al fine di esercitarvi la prostituzione ovvero si intrometta per agevolarne la partenza »;

sempre sul piano normativo, la convenzione per la repressione della tratta degli esseri umani e dello sfruttamento della prostituzione di New York, resa esecutiva con legge di adesione n. 1173 del 1966 ed entrata in vigore, con inescusabile ritardo il 17 aprile 1980, prevede rispettivamente — per ora solo in teoria — rispettivamente agli articoli 5, 16, 17 e 20: l'equiparazione tra il trattamento in sede processuale tra vittima straniera e quella nazionale; il potenziamento dei servizi sociali interni, pubblici e privati per la prevenzione della prostituzione e la rieducazione delle sue vittime; l'adozione di regolamenti di protezione e l'istituzione di mezzi idonei di propaganda e sorveglianza;

la tratta delle donne immigrate riduce la donna in uno stato di sfruttamento e di schiavitù ed è compito primario di un « paese civile » difendere e restituire dignità di persona umana a queste donne;

impegna il Governo

ad istituire un tavolo di coordinamento e di emergenza tra i ministeri cointeressati, ovvero interno, affari esteri, sanità, grazia e giustizia, solidarietà sociale, pari opportunità, per: *a)* affrontare unitariamente il fenomeno della tratta ed individuare un piano più preciso dello Stato per combattere la criminalità organizzata e lo sfruttamento; *b)* predisporre una indagine amministrativa conoscitiva sulle dimensioni, sulle rotte di transito e l'organizzazione della tratta degli esseri umani, il legame

con la criminalità organizzata e la dimensione degli utili economici, al fine di promuovere campagne di sensibilizzazione dell'opinione pubblica tramite un uso adeguato dei mezzi di informazione; *c)* accentuare il controllo bancario e fiscale al fine di rendere più difficile il riciclaggio dei proventi realizzati dalle grandi organizzazioni criminali; *d)* favorire una maggiore qualificazione unitaria sul tema specifico del personale degli uffici immigrazione, dei posti di frontiera, in grado di permettere l'individuazione delle vittime potenziali; *e)* istituire un reparto speciale di polizia destinata alla repressione della tratta, favorendo la formazione degli agenti preposti sui temi specifici, favorendo la cooperazione con l'Interpol e l'Europol; *f)* istituire una linea telefonica gratuita per le vittime della tratta; *g)* sostenere le iniziative delle organizzazioni italiane volte a dare rifugio alle donne vittime della tratta; *h)* tutelare la sicurezza e la dignità delle vittime garantendo il diritto di costituirsi parte civile, un permesso di soggiorno temporaneo per motivi umanitari ed una protezione in quanto testimoni durante e dopo il processo; *i)* favorire il reinserimento delle donne vittime della tratta nei loro paesi d'origine; *l)* garantire la possibilità alle organizzazioni non governative di costituirsi parte civile nei processi e di proteggere le vittime della tratta.

(1-00157) « Pozza Tasca, Nardini, Valpiana, D'Ippolito, Mussolini, Procacci, Burani Procaccini, Scoca, Del Barone, De Luca, Labate, Francesca Izzo, Chiavacci, Jervolino Russo, Servodio, Iotti, Bolognesi, Sbarbati, Paissan, Divella, Filocamo, Prestigiaco, Matranga, Gnaga, Saonara, Scantamburlo, Fioroni, Giacalone, Rodeghiero, Polenta ».

La Camera,

considerato il contenuto della Costituzione della Repubblica italiana, ed in particolare dei principi fondamentali indicati agli articoli 2 e 3 della stessa, con

specifico riferimento al secondo capoverso dell'articolo 3, che testualmente recita: « è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese »;

tenuto conto del dettato della legge 22 maggio 1978, n. 194, recante norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria di gravidanza, con particolare riferimento all'articolo 1, terzo capoverso, ed all'articolo 5, laddove rispettivamente recitano: « Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie funzioni e competenze, promuovono e sviluppano i servizi socio-sanitari, nonché altre iniziative necessarie per evitare che l'aborto sia usato a fini della limitazione delle nascite »; « Il consultorio e la struttura socio-sanitaria oltre a dover garantire i necessari accertamenti medici, hanno il compito in ogni caso, e specialmente quando la richiesta di interruzione della gravidanza sia motivata dall'incidenza delle condizioni economiche, sociali o familiari sulla salute della gestante, di esaminare con la donna e con il padre del concepito, ove la donna lo consenta, nel rispetto della dignità e della riservatezza della donna e della persona indicata come padre del concepito, le possibili soluzioni dei problemi proposti, di aiutarla a rimuovere le cause che la porterebbero all'interruzione della gravidanza, di metterla in grado di far valere i suoi diritti di lavoratrice e di madre, di promuovere ogni opportuno intervento atto a sostenere la donna, offrendole tutti gli aiuti necessari sia durante la gravidanza che dopo il parto »;

rilevata l'esigenza di attuare gli obiettivi generali per il settore materno-infantile di cui al piano sanitario nazionale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1994, ed all'« accordo tra lo Stato, nella persona del Ministro *pro tempore* della sanità Adriano Ossicini e le

regioni nella persona del presidente della conferenza dei presidenti delle regioni e province autonome presidente Alessandra Guerra, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 »;

tenuta presente l'esigenza di una concezione di assoluto rispetto della donna e di valorizzazione del suo ruolo di madre e di attrice primaria della società in tutti i suoi ambiti e di presenza effettiva della comunità e delle istituzioni come soggetti partecipativi e non assenti nelle problematiche che la riguardano e nelle scelte più difficili cui è chiamata;

è necessario dare visibilità e certezza al dovere della comunità e delle istituzioni di essere vicini concretamente alle madri nel momento della scelta fra l'aborto ed il compimento della gravidanza, garantendo realmente il sostegno economico, sociale e psicologico alla maternità e non invece eludendo i vincoli stabiliti dalla legge n. 194, rendendo di fatto meramente formalistico il periodo di riflessione di sette giorni anteriore all'aborto previsto dal medesimo articolo 5 della medesima legge e rinunciando di fatto al dovere costituzionale di rimuovere le cause che determinino ineguaglianze e impediscono il pieno sviluppo della persona umana, nella fattispecie costituito dalla possibilità di essere madri e poter provvedere dignitosamente ai propri figli;

da un'attenta ricognizione della normativa nazionale e regionale riferita al settore socio-sanitario è rilevata l'indispensabile necessità di una forte integrazione tra aziende sanitarie locali e comuni nella realizzazione degli interventi sanitari e sociali all'interno dei consultori familiari, con particolare riferimento all'attivazione di tutti gli interventi necessari a evitare le interruzioni di gravidanza causate da motivazioni socio-economiche e psico-relazionali, considerando, in particolare, il quadro normativo predetto che pone come obiettivi primari da conseguire, finalizzati alla salvaguardia dei livelli assistenziali, la qualificazione degli interventi e la promozione di metodologie operative basate su

progettualità rigorose e mirate; la conferma di una forte integrazione fra interventi sanitari e sociali da realizzarsi in ambito distrettuale con la partecipazione attiva di aziende sanitarie locali, province e comuni; la collocazione in sede di aziende sanitarie locali delle strutture organizzative dipartimentali preposte alla tutela della maternità e dell'infanzia e quindi degli interventi previsti dall'articolo 5 della succitata legge n. 194 del 1978, anche in considerazione di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 agosto 1985 e dalla legge n. 730 del 27 dicembre 1983, che quindi possono attivare appositi dipartimenti territoriali per la tutela materno-infantile, al fine di realizzare l'integrazione tra attività ospedaliere ed attività territoriali sanitarie e sociali; e la piena tutela sociale degli utenti dei servizi sanitari, (anche di quelli ad alta integrazione socio-sanitaria di cui ai precitati decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 agosto 1985 e legge n. 730 del 27 dicembre 1983) che può richiedere interventi socio-assistenziali e socio-sanitari che, in quanto rivolti in via generale a persone in condizioni di bisogno, sono comunque erogati dai comuni (redditi al di sotto del minimo vitale, interventi per la casa eccetera) ai sensi di quanto stabilito dalla legge n. 142 del 1990;

l'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni e integrazioni testualmente recita: «è favorita la presenza e l'attività all'interno delle strutture sanitarie, degli organismi di volontariato e di tutela dei diritti. A tal fine le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere stipulano con tali organismi, senza oneri a carico del fondo sanitario regionale, accordi o protocolli che stabiliscano gli ambiti e le modalità della collaborazione, fermo restando il diritto alla riservatezza comunque garantito al cittadino e la non interferenza nelle scelte professionali degli operatori sanitari, le aziende e gli organismi del volontariato e di tutela dei diritti concordano programmi comuni per favorire l'adeguamento delle strutture e delle prestazioni sanitarie alle esigenze dei cittadini. I rap-

porti tra aziende ed organismi del volontariato che esplicano funzioni di servizio o di assistenza gratuita all'interno delle strutture sono regolati sulla base di quanto previsto dalla legge n. 266 del 1991 e dalle leggi regionali attuative »;

l'articolo 1, comma 34, della legge n. 662 del 1996 testualmente recita: « il Cipe, su proposta del Ministro della sanità, d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, può vincolare quote del fondo sanitario nazionale, con priorità per i progetti sulla tutela della salute materno-infantile » e l'articolo 20 della legge n. 67 del 1988 prevede programmi straordinari pluriennali investimento nel campo dell'edilizia sanitaria, da finanziarsi mediante assunzione di mutui a carico del bilancio dello Stato;

nell'Asl n. 8 di Arezzo, in collaborazione con sedici associazioni del volontariato cattolico e laico della provincia, sulla base di un'iniziativa proposta dal circolo città nuova di alleanza nazionale, dalla consulta donne di forza Italia e dalla feder-casalinghe di Arezzo, e prontamente accolta dalla predetta azienda sanitaria locale, è stata attivata, nell'ambito degli interventi consultoriali, un apposito gruppo operativo multidisciplinare che, in integrazione con i servizi sociali comunali, garantirà l'effettiva attuazione di quanto previsto dall'articolo 5 della legge n. 194 del 1978;

impegna il Governo

ad assumere iniziative affinché le Asl e gli enti locali comunali e provinciali, ciascuno per le rispettive competenze e prerogative, e comunque in un'ottica di indispensabile integrazione, promuovano, nell'ambito dei dipartimenti materno-infantili e delle reti consultoriali, ovvero degli appositi gruppi di lavoro laddove non sia attivata la struttura dipartimentale, l'attivazione di specifiche articolazioni organizzative a carattere inter-disciplinare assegnatarie di proprie qualificate risorse

umane, strumentali e finanziarie, dotate della indispensabile autonomia tecnico-organizzativa in relazione alle casistiche da trattare ed aperte alla collaborazione ed alla partecipazione attiva del mondo del volontariato e dell'associazionismo, che assicurino l'indispensabile supporto socio-relazionale, socio-economico e psicologico alle donne in gravidanza e che siano specificamente finalizzate alla prevenzione delle interruzioni di gravidanza dovute a cause socio-economiche ed all'assistenza continuativa anche successiva al compimento della gravidanza della madre, del neonato e del nucleo familiare di riferimento, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 5 della legge n. 194 del 1978;

a stimolare le aziende sanitarie locali, nell'ottica dei principi di autonomia ed equità che ne devono ispirare il *modus operandi*, a prevedere idonee forme di pubblicizzazione dell'esistenza della struttura di cui al capoverso precedente, in modo che le donne in gravidanza vi possano far riferimento nei sette giorni di riflessione che la legge n. 194 del 1978 concede loro prima dell'aborto;

ad attivarsi perché l'azienda sanitaria locale n. 8 di Arezzo ed i rappresentanti delle citate associazioni, trasmettano al ministero della sanità di una relazione

dettagliata sulla struttura richiamata con descrizione dell'organizzazione e del funzionamento, al fine di poter costituire valido modello da estendere alle altre realtà aziendali nazionali;

ad attivare il ministero della sanità per la verifica della corretta applicazione, da parte degli enti competenti dell'articolo 5 della legge n. 194 del 1978 e comunque per la sollecitazione delle aziende sanitarie locali verso una piena realizzazione delle norme della legge n. 194 stessa miranti ad evitare l'interruzione di gravidanza e, in ottemperanza all'articolo 1, comma 34, della legge n. 662 del 1996 ed alla luce di quanto previsto dall'articolo 20 della legge n. 67 del 1988, affinché sia data priorità nell'accesso alle quote del fondo sanitario nazionale vincolate dal Cipe, al finanziamento dei progetti nel campo della tutela materno-infantile, che comprendano l'attivazione di interventi volti ad applicare l'articolo 5 della legge n. 194 del 1978 e tutte le parti volte alla prevenzione degli aborti causati da motivazioni socio-economiche, ambientali e psico-relazionali contenute nella legge medesima.

(1-00158) « Matteoli, Selva, Urso, Gramazio, Conti, Carlesi, Porcu, Napoli, Antonio Rizzo, Fei, Bocchino ».